



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 22 del 29/04/2024**

Seduta n. 26

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO PEF 2024 E
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di Aprile alle ore 12:30, presso la Sede Municipale, dott. Giuseppe Genovese, Sub Commissario Prefettizio, nominato con Decreto del Prefetto di Venezia proc. n. 278/2023/Area II (Prot. comunale n. 0012793/2023 del 29.03.2023), con funzioni vicarie.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE D'Atri dott. Massimo, incaricato della redazione del presente verbale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n°147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n°147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 704 dell'art. 1 della Legge n°147/2013, nell'abrogare l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 201/2011, determina la soppressione della TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività di controllo svolte in relazione ad esse;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge n°147/2013 prevedono che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, il Consiglio Comunale determini la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della TARI ed è stato disposto l'affidamento della gestione del tributo stesso ad ASVO S.p.A. ai sensi dell'art. 1 comma 691 della legge di stabilità 2014 siccome modificata dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16/2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2014 è stato modificato l'allegato 2 al contratto di servizio con il soggetto gestore A.S.V.O. S.p.A., relativo alla gestione del tributo;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999 recante il '*metodo normalizzato*';
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022 stabilisce che “a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Vista la deliberazione commissariale n. 47 del 06.12.2023 “*Operazione di integrazione societaria tra Veritas S.P.A. e Asvo S.P.A.: presa d'atto dell'affitto da parte di Asvo S.P.A. a Veritas S.P.A. del ramo d'azienda relativo alla gestione dei rifiuti urbani*”, con la quale veniva preso atto del subentro di VERITAS S.p.A., in conseguenza della stipula del contratto di affitto del ramo d'azienda, nella posizione di ASVO S.p.A. relativamente all'espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale, nonché del servizio di accertamento e riscossione della TARI; Vista la deliberazione commissariale n. 5 del 31.01.2024 “*Integrazione societaria ASVO S.P.A. - Veritas S.P.A.: approvazione disciplinare per la gestione della tari, convenzione per l'accesso ai dati anagrafici e modifiche al regolamento TARI*”;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Portogruaro è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Atteso che, in seguito alle comunicazioni del gestore ASVO S.p.A. riguardanti le modalità di trattamento dei crediti TIA, relativi alle annualità 2006-2009, stralciati dai provvedimenti normativi D.L. 119/2018 e 41/2021, il Comune di Portogruaro ha avviato una fase di verifica e approfondimento, anche sulla legittimità delle richieste avanzate, e, all'esito delle stesse, ha ritenuto legittimo l'inserimento dei suddetti crediti nel PEF 2024, allineandosi alle posizioni ANCI e IFEL riportate nell'all. 2 a nota del Consiglio di Bacino del 10/11/2016 prot. 583, in merito alla sussistenza dei crediti TIA all'interno del bilancio del Gestore e non in quello del Comune;

Vista la deliberazione ARERA del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif, con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

Richiamata la deliberazione commissariale n. 43 del 15.11.2023 con cui l'Ente approvava le tariffe TARI per l'anno 2024, riservandosi, non appena disponibile l'aggiornamento al PEF per le annualità 2024-2025 come da deliberazione ARERA succitata, di esaminare la relativa documentazione ed eventualmente integrare le tariffe al momento vigenti;

Rilevato che l'Ente di Governo dell'Ambito – Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con nota prot. n. 15366 del 15.04.2024 ha trasmesso a questo Comune il PEF 2022-2025, aggiornato, validato con deliberazione dall'Assemblea di Bacino n. 4 del 09.04.2024;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 dell'8.02.2024;

Ritenuto per quanto sopra di prendere conseguentemente atto del nuovo PEF 2022-2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito con deliberazione dall'Assemblea di Bacino n. 4 del 09.04.2024, con la relazione di accompagnamento, di cui all'allegato C alla deliberazione stessa, per l'annualità 2024;

Rilevato che ai fini della manovra tariffaria 2024, il valore che verrà utilizzato per il calcolo delle tariffe, nel rispetto del limite massimo di crescita del 9,6%, è pari ad € 4.258.447,32, ottenuto, come previsto dalle disposizioni ARERA e Consiglio di Bacino, sottraendo dal valore *Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021* del PEF 2024 (pari ed € 4.355.439,00) il Contributo MIUR 2023 al netto del TEFA (pari ad € 45.908,97) quale valore di stima per l'anno 2024, il valore dell'effettiva attività accertativa 2023 (pari ad € 51.082,71);

Considerato peraltro che:

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi come previsto dal metodo ARERA, ovvero in media per il 36% alla parte fissa e per il 64% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 60% alle utenze domestiche e al 40% alle utenze non domestiche;
- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche sono stati approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 30.03.2015 di approvazione del *'Regolamento per l'applicazione della TARI'* e ss.mm.ii.;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Questa scelta conferma le scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA e TARES, considerate equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;
- una parte dei costi fissi e variabili sono parzialmente coperti, come in vigore della TIA e della TARES, con altre voci di entrata non derivanti dalle superfici ma corrisposte dal Comune, come avviene in relazione alle agevolazioni ISEE ed alla TARI delle Scuole pubbliche;
- sulla base dei parametri esposti è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe come negli anni precedenti in vigore della TIA e della TARES e l'applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nell'allegato alla presente deliberazione, fatte salve modifiche normative;

Richiamato l'art. 22 del nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI che stabilisce particolari riduzioni tariffarie sulla base dell'ISEE e precisato che sono state ivi indicate, a seguito della modifica introdotta con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2023, nr. 3 (tre) soglie differenziate per accedere al beneficio (ISEE non superiore ad € 5.000; ISEE tra € 5.000,01 e € 10.000,00; ISEE tra € 10.000,01 e € 12.500,00) applicandosi la normativa sul nuovo ISEE introdotta con il DPCM n. 159 del 05.12.2013 e s.m.i.;

Ritenuto di confermare, in analogia con quanto stabilito nella precedente deliberazione commissariale n. 43 del 15/11/2023, il termine per la presentazione della richiesta di riduzione tariffaria con il nuovo ISEE nel giorno 30.09.2024;

Richiamato l'art. 31 del 'Regolamento per l'applicazione della TARI', avente ad oggetto la Tassa sui rifiuti giornaliera;

Visto il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Ritenuto, di stabilire, che il versamento della TARI 2024 avvenga in 3 rate, con scadenze rispettivamente al:

- 1^ rata 01.07.2024
- 2^ rata 30.09.2024
- 3^ rata 02.12.2024

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (TEFA) nella misura del 5% come da deliberazione n. 31 del 15.12.2023 della Città Metropolitana di Venezia;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, 1 comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica, parere inserito nell'originale del presente atto;

Visto, altresì, il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49, 1 comma del T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, parere inserito nell'originale del presente atto;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone il seguente dispositivo:

1. di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta di deliberazione;
2. di prendere atto del PEF 2024, aggiornato, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, e della relativa relazione tecnica, validati dall'Ente di Governo dell'Ambito con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 09 aprile 2024;

3. di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe, nonché le tariffe medesime per l'anno 2024, riguardo alla TARI (tassa sui rifiuti), come da allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante;
4. di dare atto che le tariffe TARI 2024, comunicate dal gestore Veritas S.p.A. con PEC registrata al protocollo comunale n. 16877 del 24/4/2024, e costruite sulla base del Piano Finanziario 2024, con l'applicazione delle detrazioni previste, nel rispetto del limite massimo di crescita delle stesse del 9,6%, coprono costi per complessivi € 4.258.447,32;
5. di stabilire che per l'anno 2024 il versamento della TARI, avvenga ai sensi dell'art. 37 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI in 3 rate con scadenza rispettivamente al:
 - 1^ rata 01.07.2024
 - 2^ rata 30.09.2024
 - 3^ rata 02.12.2024

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 22 del nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI sono stabilite particolari riduzioni tariffarie sulla base dell'ISEE e precisato che sono state ivi indicate, a seguito della modifica introdotta con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2023, nr. 3 (tre) soglie differenziate per accedere al beneficio (ISEE non superiore ad € 5.000; ISEE tra € 5.000,01 e € 10.000,00; ISEE tra € 10.000,01 e € 12.500,00);
7. di confermare come scadenza per la presentazione della richiesta di riduzione tariffaria con il nuovo ISEE il termine del 30.09.2024;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta

Approva la proposta di deliberazione

Indi

il presente atto viene altresì dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.

approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Genovese)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D'Atri dott. Massimo

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*